

Informa

www.sadoc.it

FEDERAZIONE
SADOC
LIGABIANI
UOVI
ISTRUZIONE E RICERCA SADOC - SINDACATO AUTONOMO DOCENTI
F e N S I R

LA MOBILITA' DOCENTI: IL MURO DI GOMMA DEL MINISTERO



I SINDACATI RAPPRESENTATIVI RIFERISCONO DI UNA TRATTATIVA DIFFICILE CONCLUSA CON UN MANCATO ACCORDO. PERMANGONO I VINCOLI CON UNA LIEVE APERTURA ALLA POSSIBILITÀ DI NON APPLICARE LO STESSO AGLI ASSUNTI DEL 2022/23, VOLUTA DAL DL 36/2022 CONVERTITO NELLA LEGGE 79/2022.

“Non è una novità l'ostilità da parte del Ministero riguardo le indicazioni delle rappresentanze sindacali, sia rappresentative che non” afferma il Segretario Generale della FENSIR Giuseppe Favilla.

Nelle scorse settimane in diversi colloqui pubblici e privati il sindacato attraverso la segreteria del Sadoc ha cercato di stimolare il dibattito e al contempo invitare gli esponenti della maggioranza a mettere al centro dell'attenzione la questione mobilità e vincoli, purtroppo l'Amministrazione chiamata a dare attuazione alla legge, ha portato a un nulla di fatto. “Sembra di stare di fronte ad un muro di gomma: rimbizzo continuo e costante riguardo il semplice diritto in nome di una legge che rende ingiustizia a migliaia di docenti”, conclude Favilla.

“È importante per tutti noi del Fensir SADOC stare accanto a tantissimi colleghi che sono vincolati territorialmente anche a migliaia di chilometri dagli affetti, con tutto ciò che comporta anche dal punto di vista economico. Il diritto al lavoro non può essere oggetto di scambio con la vicinanza alla propria famiglia e affetti in generali” afferma Giada Zichittella neo Segretaria Nazionale del SADOC.

La Fensir accoglie positivamente la scelta dei sindacati rappresentativi di non firmare l'accordo e non condivide affatto l'atto unilaterale da parte del Ministero di dare seguito, mediante l'Ordinanza Ministeriale, alla mobilità così come presente nel Contratto Collettivo Nazionale Integrativo senza recepire quell'attenzione necessaria verso una categoria sempre più depauperata dei suoi diritti.

AVVIO NUOVI RICORSI: RECUPERO DELLA RPD PER SUPPLEMENTI BREVI

La Cassazione (sentenza n.20015/2018; conf. Cass. n.2924/2020) ha chiarito che la retribuzione professionale docenti spetta a tutto il personale docente, compresi gli assunti a tempo determinato. Invero, l'art.7, comma 1, del CCNL per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di comprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n.124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale. Il ricorso è gratuito per gli iscritti e coloro che si iscrivono: clicca [QUI](http://www.fensir.it/ricorsi) per pre aderire e procedere al calcolo delle spettanze. www.fensir.it/ricorsi

**CARTA DOCENTI 500 EURO PER I DOCENTI A TEMPO
DETERMINATO AL 31/08 0 AL 30/06
RICORSO 3° GRUPPO - ADESIONE ENTRO 30 MAGGIO 2023**

Diritto-Dovere è quello di formarsi e aggiornarsi per il personale docente. Ad affermarlo è il Consiglio di Stato che riconduce la dottrina agli art. 64 e 66 del CCNL vigente.

La Sentenza afferma che la formazione è necessaria per tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, così anche gli “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal che si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato, così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti